

ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

DICHIARAZIONE AZIENDALE DI ATTIVITÀ DISCONTINUA

Applicazione dell'orario di lavoro discontinuo ex art. 11 bis del vigente CCNL di categoria

L'impresa regolarmente associata
a Confartigianato/Cna/Casartigiani, avente sede in (Prov.) Via
..... n., con n. dipendenti,
rappresentata dal Sig. in qualità di
....., esercente l'attività di autotrasporto
.....
.....

premesse

- l'applicazione contrattuale del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, in base al quale il proprio personale dipendente risulta inquadrato come "Autista 3° livello Super";
- che il tempo di lavoro proprio di questo personale viaggiante non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano;
- che la tipologia di trasporto effettuato da questo personale viaggiante comporta assenze giornaliere continuate tali per cui spetta contrattualmente l'indennità di trasferta;

visto

l'Accordo Quadro Regionale di settore del 30 giugno 2008
l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012

considerata

la definizione contrattuale di *conducente discontinuo* prevista dall'Accordo nazionale 3 aprile 2008, che individua come tale il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super di cui all'art. 6 – Parte Comune – del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 – Sezione Prima – Parte Speciale – del vigente CCNL di categoria, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06 la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;

dichiara

che il proprio personale conducente opera in regime di discontinuità di cui all'art. 11 bis del CCNL di settore vigente.

....., li

L'impresa

.....

ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
ATTIVITA' DISCONTINUA**

Applicazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del vigente CCNL di categoria

Addì, tra le Parti

Azienda, regolarmente associata a Confartigianato/Cna/Casartigiani, avente sede in (Prov.)

Via n., con n. dipendenti, rappresentata dal Sig. in qualità di esercente l'attività di autotrasporto

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL

stante

- l'Accordo Nazionale del 3 aprile 2008, ed in particolare la definizione contrattuale di *conducente discontinuo* ivi contenuta che individua come tale il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super di cui all'art. 6 – Parte Comune – del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 – Sezione Prima – Parte Speciale – del vigente CCNL di categoria, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06 la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;
- l'Accordo Quadro Regionale del 30 giugno 2008
- l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012

si concorda

- in merito alla rispondenza della succitata definizione di conducente discontinuo, rispetto alla tipologia di attività professionale svolta dal personale dipendente dell'impresa;
- in merito alla legittima applicazione a tale personale dipendente del regime di orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, pari a n. 47 ore di lavoro ordinario settimanale elevabili sino ad una media massima settimanale di n. 58 ore, ulteriormente estendibili sino ad un massimo di n. 61 ore, a fronte di una media di ore lavorate nel quadrimestre non superiore a n. 58 ore settimanali.

Il presente Accordo Sindacale ha durata triennale, decorrente dal

Nota a verbale

Qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche dell'apporto lavorativo originariamente in essere ed indicati nella *Dichiarazione aziendale di attività discontinua*, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia di lavoro discontinuo, l'impresa sarà automaticamente tenuta all'applicazione del regime di orario di lavoro continuo così come previsto contrattualmente, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali tramite l'associazione artigiana alla quale aderisce o conferisce mandato.

L'Impresa FILT-CGIL

FIT-CISL

Confartigianato/Cna/Casartigiani UILT-UIL

